



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 23

Edolo, lì 09/04/2026

**ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
ALL'INTERNO DI UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA
"PIAZZALE FORO BOARIO" – VIA A. MORINO NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che a partire da lunedì 13 aprile 2026, fino a domenica 10 maggio 2026, verranno posizionate da parte del Sig. Rodighiero Flavio all'interno di una porzione dell'area di sosta denominata "Piazzale Foro Boario" nel Comune di Edolo (BS), una serie di piccole attrazioni, come da documentazione depositata agli atti;

Presso atto del parere favorevole espresso da parte dell'amministrazione comunale di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'installazione delle strutture e la fruibilità delle stesse avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN UNA PORZIONE DI "PIAZZALE FORO BOARIO" – VIA A. MORINO**

(come da segnaletica predisposta)

DA LUNEDI' 13 APRILE 2026, FINO A DOMENICA 10 MAGGIO 2026

DISPONE

Nei confronti dei soggetti richiedenti:

- di delimitare e garantire la sicurezza dell'area interessata dall'occupazione;
- **di non inficiare l'area non oggetto dell'occupazione, assicurando la piena fruibilità degli accessi presenti in loco (Polo Universitario e attività commerciali);**
- il possesso da parte dei richiedenti o chi da essi preposti, di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata al termine dell'occupazione.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- ai Sig.ri Rodighiero Flavio;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. di Piazzari Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.